



COMUNE DI CODIGORO

Provincia di Ferrara

**TERZO SETTORE
URBANISTICA, ED. PRIVATA, PATRIMONIO,
SUE, SUAP, PROGETTI STRATEGICI
AREE INTERNE**

Protocollo generale delle determinazioni dirigenziali

DETERMINAZIONE N. 664 DEL 01/10/2026

OGGETTO: SERVIZI CIMITERIALI - PRESA D'ATTO DI RINUNCIA AL SUBENTRO NELLA CONCESSIONE DI UNA CAPPELLA PRIVATA POSTA NEL CIMITERO DI CODIGORO.

IL DIRIGENTE

Premesso che con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 26/02/2026, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028;

Premesso altresì che:

- presso il Cimitero di Codigoro (FE) è presente una cappella privata concessa in uso alla famiglia T. identificata col n. 76;

- a seguito della successione degli originari titolari della concessione, i Sigg. T. S., T. E. e T. G., in qualità di eredi aventi titolo, sono stati individuati quali soggetti potenzialmente interessati al subentro nella concessione della predetta cappella;

- con dichiarazioni acquisite agli atti del Comune, i suddetti Sigg. T. S. con protocollo n. 7327 del 30/04/2026, T. E. con protocollo n. 9929 del 11/06/2026 e T.G. con protocollo n. 9928 del 11/06/2026 hanno comunicato la propria volontà

di rinunciare al subentro nella concessione della cappella privata;

Visto il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 20 del 27 luglio 2026;

Visto, in particolare, l'art. 79, comma 3, del vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, il quale prevede che *“[...] con le stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale del diritto di sepoltura. Analogamente può essere rinunciato dagli aventi titolo il diritto di sepoltura per i familiari del concessionario rinunciante”*;

Dato atto che i Sigg. T. S., T. E. e T. G. hanno espressamente manifestato la propria volontà di non subentrare nella concessione della cappella privata sopra indicata;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla presa d'atto delle suddette rinunce al subentro;

Dato atto che la presente determinazione costituisce presa d'atto della volontà espressa dagli interessati e non comporta l'attribuzione della concessione a favore di altri soggetti;

Dato atto altresì che, in adesione a quanto previsto dall'art. 81 lett. d) , in virtù del quale: *“[...] Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia totale o parziale della concessione di aree per la realizzazione di tombe di famiglia, salvo i casi di decadenza, quando: a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa; b) il manufatto o parte di esso sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile dalle spoglie tumulate”*;

Considerato che, a fronte dell'acquisizione al demanio cimiteriale del manufatto costruito sull'area da retrocedere, da parte del Comune, ai rinuncianti non è stato riconosciuto un equo indennizzo in quanto questa Amministrazione si farà carico dell'estumulazione dei resti mortali eventualmente ancora presenti nella cappella di cui in narrativa;

Visto:

- il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.;
- le vigenti norme sulla pubblicità e trasparenza;
- il Regolamento di contabilità del Comune di Codigoro;
- il vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria;

Riconosciuta la propria competenza in virtù del Decreto Sindacale n. 11 del 26.07.2023;

DETERMINA

1. di prendere atto delle dichiarazioni presentate dai Sigg. T. S., T. E. e T. G., con le quali gli stessi hanno dichiarato di rinunciare al subentro nella concessione della cappella privata sita presso il Cimitero di Codigoro (FE);
2. di prendere atto delle suddette rinunce al subentro nella cappella privata n. 76 sita nel cimitero del Comune di Codigoro;
3. di dare atto che, in adesione a quanto previsto dall'art. 81 lett. d), questa Amministrazione:
 - a) ha inteso acquisire al demanio cimiteriale del manufatto costruito sull'area da retrocedere;
 - b) provvederà alla estumulazione di resti mortali eventualmente ancora presenti nella cappella di cui in narrativa, da collocare nell'ossario comune;
 - c) non corrisponderà, a fronte dei costi sopra individuati, alcun indennizzo ai rinuncianti;
4. di dare atto che, in esecuzione a quanto previsto dal comma 4 punto d) dell'art. 81 del regolamento di Polizia Mortuaria, sarà cura del Comune di Codigoro provvedere alla successiva pubblicazione all'Albo Pretorio, e affisso presso tutti i cimiteri di Codigoro e sul manufatto interessato, per almeno 30 giorni un avviso per manifestazioni di interesse ad acquisire in concessione il manufatto, previa perizia di stima dello stesso espletata dall'Ufficio Tecnico comunale;
5. di dare atto che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al Responsabile del Procedimento stesso ed in capo al Dirigente del settore competente elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione;
6. di stabilire che, in attuazione alle disposizioni normative di cui al D.Lgs 165/2001 e con particolare riferimento all'art. 53 comma 16/ter dello stesso art. 1 comma 3 del D.L. 95/12 e s.m.i ed al codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Codigoro, gli obblighi ivi previsti si estendono, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di supporto agli organi di direzione politica dell'Ente, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni e servizi che realizzano opere nei confronti dell'amministrazione. La violazione di tali obblighi costituisce risoluzione e/o

decadenza del rapporto posto in essere con il presente atto;

7. di dare atto che per il procedimento di cui trattasi viene rispettato quanto previsto in materia di privacy dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR- General Data Protection Regulation) approvato dal Parlamento Europeo il 27.04.2016 ed entrato in vigore negli Stati membri in data 25.05.2018, contenente norme per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e mira a garantire una disciplina uniforme ed omogenea in tutto il territorio dell'Unione Europea;

8. di disporre, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli art. 33 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;

9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR Emilia Romagna entro 60 giorni oppure, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 8 e 9 del D.P.R. n. 1199/1971, ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato, entro 120 giorni dalla conoscenza dell'atto.

Codigoro, 01/10/2026

Il Responsabile del Settore

MOLOSSI ANTONIO

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)*